



ROTARY CLUB DI GEMONA

Segreteria: Via Julia 7

33014 Gemona - Tel. 0432/981660

BOLETTINO N° 3

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE / 1989



ROTARY CLUB DI GEMONA
IL PRESIDENTE

Cari Amici,

si è concluso il periodo estivo che è stato reso particolarmente piacevole e interessante dalle riunioni interclub con gli amici di Udine-Nord.

Ora ricominciamo a riunirci nella nostra sede abituale e, passate le vacanze, che spero siano state gradevoli per tutti, ricomincia il normale impegno rotariano.

Affrontiamolo tutti con "gioia", come invita il Presidente per quest'anno, ma anche con la massima disponibilità e partecipazione in modo che le idee e la presenza di tutti rendano il nostro Rotary veramente operativo.

Gemona, settembre 1989

Il Presidente

Pietro Nigris Cosattini



ROTARY CLUB DI GEMONA

Segreteria: Via Julia 7

33014 Gemona - Tel. 0432/981660

Riunione di martedì 4 luglio 1989 - aperitivo presso l'abitazione di Aita -

Presiede la riunione: dott. Adriano Londero

Tema della relazione: argomenti rotariani

Soci presenti: Aita, Bona, Conti, Copetti, Fanzutto, Locci, Londero, Melchior, Milesi, Murena, Ortolan, Treppo, Scalon, Sgobaro, Snaidero, Zanolini.

Percentuale di presenza: 16 soci su 24, pari al 66,6%

Annotazioni: la prossima riunione sarà interclub a Villalta, mercoledì 12 luglio.

Riunione di mercoledì 12 luglio 1989 - aper. - interclub con Udine-Nord a Villalta

Presiede la riunione: dott. Noacco

Soci presenti: Antonelli, Bona con due figli, Locci, Milesi, Murena, Nigris Cosattini, Sgobaro e Signora, Zanolini.

Percentuale di presenza: 8 soci su 24, pari al 29,1%

Riunione di mercoledì 19 luglio 1989 - aper. - interclub con Udine-Nord a Villalta

Presiede la riunione: dott. Noacco

Soci presenti: Antonelli, Bona, Copetti, Melchior, Milesi, Murena, Ortolan, Stefanutti, Tassini, Treppo, Scalon.

Percentuale di presenza: 11 soci su 24, pari al 45,83%

Riunione di mercoledì 26 luglio 1989 - aper. - interclub con Udine-Nord a Villalta

Presiede la riunione: dott. Noacco

Soci presenti: Aita, Bona con un ospite, Conti, Copetti, Melchior, Milesi con un ospite, Nigris Cosattini, Taboga, Treppo con un ospite.

Percentuale di presenza: 9 soci su 24, pari al 37,5%



ROTARY CLUB DI GEMONA

Segreteria: Via Julia 7

33014 Gemona - Tel. 0432/981660

Riunione di mercoledì 2 agosto 1989 - aper. interclub con Udine-Nord a Villalta

Presiede la riunione: dott. Noacco e dott. Nigris Cosattini

Soci presenti: Bona, Locci, Londero, Milesi, Nigris Cosattini, Stefanutti, Tagoga, Zanolini.

Percentuale di presenza: 8 soci su 24 pari al 33,3%

Riunione di mercoledì 30 agosto 1989 - aper. interclub con Udine-Nord a Villalta

Presiede la riunione: dott. Noacco e dott. Nigris Cosattini

Soci presenti: Aita, Bona e figlio, Copetti, Fanzutto, Melchior, Milesi, Nigris Cosattini, Ortolan, Tagoba, Treppo, Scalon, Sgobero, Snaidero, Zanolini.

Percentuale di presenza: 14 soci su 24, pari al 58,3%

Riunione mercoledì 6 settembre 1989 - aper. interclub con Udine-Nord a Villalta

Presiede la riunione: dott. Noacco

Relatore: prof. Cesare Scalon

Tema della relazione: "Circolazione libraria e produzione del libro in Friuli tra XI e XV secolo"

Soci presenti: Londero, Milesi, Taboga, Tassini, Treppo, Scalon, Sgobero, Zanolini e Signora.

Percentuale di presenza: 8 soci su 24, pari al 33,3%



ROTARY CLUB DI GEMONA

Segreteria: Via Julia 7

33014 Gemona - Tel. 0432/981660

Riunione di mercoledì 13 settembre 1989 - conv. interclub con Udine-Nord al "Carnia"

Presiede la riunione: dott. Zucca e dott. Nigris Cosattini

Relatore: prof. Miclavez

Tema della relazione: "Alcuni giorni negli U.S.A" con proiezione di diapositive

Soci presenti: Aita, Antonelli, Bona con due figli, Colla, Conti e Signora, Guerra e Signora, Londero, Murena e Signora, Nigris Cosattini e Signora, Ortolan con prof. Novaga e Sig.na Pontoni, Pauluzzi e Signora, Stefanutti, Treppo, Sgobero e Signora, Zanolini e Signora.

Percentuale di presenza: 15 soci su 24, pari al 62,5%

Riunione di martedì 19 settembre 1989 - aperitivo

Presiede la riunione: dott. Pietro Nigris Cosattini

Tema: argomenti rotariani - problemi organizzativi - Si è discusso il Programma delle prossime attività

Soci presenti: Aita, Antonelli, Bona, Copetti, Fanzutto, Londero, Melchior, Murena, Nigris Cosattini, Pauluzzi, Tassini, Scalon, Sgobero, Zanolini.

Percentuale di presenza: 14 soci su 24, pari al 58,33%

Riunione di martedì 26 settembre 1989 - aperitivo

Presiede la riunione: dott. Pietro Nigris Cosattini

Soci presenti: Bona, Colla, Conti, Milesi, Nigris Cosattini, Pauluzzi, Stefanutti, Treppo, Scalon, Sgobero, Zanolini.

Percentuale di presenza: 11 soci su 24, pari al 45,9%



ROTARY CLUB DI GEMONA

Segreteria: Via Julia 7

33014 Gemona - Tel. 0432/981660

PROGRAMMA OTTOBRE - NOVEMBRE 1989

03 OTTOBRE 1989 - conviviale

Bona: "Un viaggio in Polonia"

10 OTTOBRE 1989

Murena: "Attuali problemi nel campo di trasfusione ematica"

17 OTTOBRE 1989

Copetti: "Esperienze e vicissitudini del settore edilizio nel dopo terremoto"

21 OTTOBRE 1989

Visita guidata alla mostra del Ricci presso Villa Manina, segue cena con Signore

24 OTTOBRE 1989

Anticipata al 21 ottobre

31 OTTOBRE 1989

Arch. Roberto Pirzio Biroli: "Valorizzazione dell'ambiente naturale nello sviluppo urbano"

07 NOVEMBRE 1989 - conviviale

dott. Buora: "Gli scavi di Aquileia romana"

14 NOVEMBRE 1989

Conner: "A.P.I.M. e Terzo Mondo" (con proiezione diapositive)

21 NOVEMBRE 1989

Tassini: "Le rivoluzioni nella radiologia"

28 NOVEMBRE 1989

Ortolan: "Concessioni di fido e monetizzazione dei crediti delle imprese"

CIRCOLAZIONE LIBRARIA E PRODUZIONE DEL LIBRO IN FRIULI TRA XI E XV SECOLO

Il tema proposto ha bisogno innanzitutto di un sottotitolo, che precisi da quale particolare angolatura si intende affrontare in questa sede un discorso sulla cultura. Il sottotitolo "Circolazione libraria e produzione del libro in Friuli tra XI e XV secolo", se da una parte corrisponde ad alcuni specifici interessi di ricerca, dall'altra individua uno degli aspetti più significativi della cultura friulana nel corso della sua storia.

I limiti cronologici del lavoro, corrispondenti grosso modo all'epoca patriarcale (1077-1420), vanno intesi in senso puramente convenzionale e non intendono assolutamente stabilire "a priori" una frattura o soluzione di continuità con il periodo che precede e quello che segue, che sarebbe tutta da dimostrare. Va aggiunto inoltre che l'argomento di questa sera è oggetto di una ricerca in corso non ancora conclusa e che, pertanto, sarà possibile suggerire solo alcune conclusioni provvisorie partendo dal materiale e dalle scoperte acquisite fino ad ora nel nostro campo.

La metodologia di indagine del paleografo e del codicologo esige un'analisi del libro manoscritto, accerti con sicurezza alcuni elementi ben precisi: l'identificazione esatta del testo, la datazione e il luogo dove un codice è stato scritto: in altri termini, davanti a un libro manoscritto o ad un frammento di esso, bisogna rispondere almeno a tre domande: 1) di quale testo si tratta? 2) quando è stato copiato? 3) dove? Da questi interrogativi iniziali nasceranno spontaneamente altri, ad esempio: oltre al committente e dopo di lui, quali sono stati i possessori di un libro? Quale funzione esso ha avuto in un determinato ambiente? Potrebbe trattarsi, sempre a titolo di esemplificazione, di un libro liturgico usato dai monaci o dai canonici per la recita dell'Ufficio divino, oppure di un testo di diritto civile o canonico indispensabile all'esercizio del potere ecclesiastico o laico, oppure ancora di un manuale scolastico adottato nelle scuole della regione o di un testo universitario o, ancora, di un semplice libro di lettura. La tipologia dei libri che circolavano nel Medioevo è quanto mai varia e ha senza dubbio un rapporto preciso con le classi sociali in cui si articolava l'età di mezzo: la diffusione dei libri da un capo all'altro della cristianità occidentale mostra inoltre che la diffusione di idee e di modelli culturali è molto più rapida ed efficace di quanto siamo abituati a immaginare.

Rispondere alle domande elencate sopra: di quale testo si tratti, quando, dove e da chi esso sia stato scritto, non presenta problemi nel caso in cui il copista abbia completato il suo lavoro con una sottoscrizione. Alla fine del cod. 21 della Biblioteca Capitolare di Udine, il copista così conclude:

"Libro finito refferamus gratias christo. Qui scripsit scribat, sempre cum domino vivat, vivat in celis Iohannes presbiter in nomine felix. Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo III, indictio ne I, d. W(illelmus) decanus et d. Leonardus camerarius fecerunt scribere hoc opus ad honorem dei et beate virginis Marie atque sanctorum martyrum Hermachore et Fortunati et Omnium Sanctorum" (c.305v)

Sappiamo in questo modo il nome del copista "Giovanni prete", il nome dei committenti "Guglielmo decano e Leonardo tesoriere" del Capitolo di Aquileia, l'anno "1243" in cui il codice fu scritto. Alla fine della Summa totius artis notariae di Rolandino, ora Archivio di Stato fr. 146, si legge:

"Hic finitur Tractatus notullarum. Amen, amen dicamus, semel, bis, ter repetamus. Qui scripsit hunc librum gracias reffert Iesu christo. Manus scriptoris benedictat deus omnibus horis. Amen. Ista Summa fuit scripta in milleximo trecentesimo quadragesimo, in Bas(ano) et fuit scriptor Iacobinus dictus çago filius Andree çirologi de Bax(ano), cuius peram deus protegat atque salvet" (c. 15ra).

Anche in questo caso alla fine del testo si conserva nome del copista, luogo e anno in cui il codice fu scritto sia pure con motivazioni diverse dal precedente: l'attenzione al portafoglio piuttosto che all'onore di Dio e dei santi. Una breve nota aggiunta sul verso del foglio dà notizia anche dei successivi possessori del codice:

"Ego Iacobus Fusculus emi hanc Summam a domino Lilio de Montagnana precio librarum quindecim, M CCCC quinquagesimoprimo, die XXVIII ianuarii" (f. 15v).

Casi come questi, in cui si incontra una risposta puntuale ed esauriente a quello che vorremmo sapere sulle origini e la storia di un manoscritto sono piuttosto rari; nella stragrande maggioranza dei casi, per stabilire dove e quando un codice è stato scritto e attraverso quali mani è passato, bisognerà individuare il tipo di scrittura e di decorazione, gli eventuali elementi caratterizzanti il testo, le note conservate sui fogli di guardia leggibili talvolta solo con l'ausilio della lampada di Wood.

Fatte queste premesse di carattere metodologico, veniamo ora alla circolazione libraria e alla produzione del libro in Friuli tra XI e XV secolo. Le fonti della ricerca sono costituite dai fondi librari antichi conservati nelle biblioteche della regione, dai libri manoscritti di origine locale finiti in fondi italiani o stranieri, da frammenti di qualsiasi tipo, dagli inventari delle biblioteche medioevali.

Alcune mostre organizzate negli ultimi anni, con grande consenso di pubblico e di critica, come le due mostre di Passariano sulla miniatura in Friuli e quella di San Daniele sulla Guarneriana, hanno fatto conoscere anche ai non specialisti il libro manoscritto, prodotto di copisti e miniatori, che in alcuni casi si rivela un prodotto artistico di inestimabile valore.

Parafrasando un'affermazione di Christopher de Hamel, si potrebbe dire, a proposito di alcuni codici presentati, che "nulla è in grado di dimostrare la ricchezza e la grandezza dei principi secolari ed ecclesiastici, quanto i manoscritti che essi possedettero" (p. 73).

Il patriarca Poppone, che possedeva i due codici Fuldensi ora conservati nell'Archivio Capitolare di Udine (Udin. 1 e 2), proveniva da una famiglia dell'alta aristocrazia bavarese.

Il Salterio di Egberto e quello di S. Elisabetta, due mirabili codici conservati nel Museo di Cividale (Civ. CXXXVI e CXXXVII), furono a loro volta portati in Friuli dal patriarca Bertoldo di Andechs-Merania nella prima metà del XIII secolo.

Questi libri miniati, posseduti dai patriarchi, attestano in modo eloquente il potere e il prestigio dei loro possessori, ma nello stesso tempo essi si mostrano del tutto estranei e al di fuori delle possibilità di produzione di qualsiasi centro scrittoria del Friuli. Se ci fermassimo ad essi rischieremmo di perdere la reale prospettiva della situazione della cultura friulana di questi secoli e di ricostruire un quadro del tutto irrealistico.

Ci sono diversi modi per accostarsi al manoscritto: "il metodo tradizionale consiste nel prendere in considerazione soltanto le punte emergenti e perciò i manoscritti più famosi, ciascuno per conto suo. Salteremmo da un capolavoro all'altro, ma, per riprendere una famosa metafora, non si può espollare una catena montuosa osservandone solo le cime... Sarebbe come scrivere una storia sociale basandosi esclusivamente sulla biografia dei sovrani" (de Hamel, 9).

Il primo dato che emerge da un esame complessivo del materiale librario circolante in Friuli nell'XI secolo è l'estrema povertà della documentazione. Nulla è rimasto che si possa datare ai decenni che stanno a cavallo dell'anno mille. Per spiegare questo fenomeno si è fatto ricorso alle devastazioni operate dagli Ungari, che, a più riprese, avevano invaso il territorio nel secolo precedente.

Pur non escludendo in modo assoluto l'esistenza di una attività scolastica presso le chiese di più antica tradizione, come Aquileia e Cividale, e il funzionamento di una cancelleria al servizio del patriarca, si ha l'impressione che scuole e 'scriptoria' di questo periodo siano ai limiti della sopravvivenza. Per fornirsi di Bibbie dignitose, scritte con una certa eleganza e corredate da illustrazioni, le chiese friulane fra il secondo e il terzo decennio del XII secolo si rivolgono agli scriptoria dell'Italia centrale.

Mano a mano che si procede nel corso dei decenni la fattura dei manufatti diviene più accurata, le tecniche di esecuzione più sicure, piccole decorazioni con motivi vegetali e animali sostituiscono le iniziali dei decenni precedenti.

La scoperta di numerosi frammenti di libri liturgici aquileiesi originali delle pievi e databili nella seconda metà del XII secolo attesta un generale risveglio della vita religiosa e una ripresa della produzione del libro in concomitanza con la riorganizzazione delle pievi. I frammenti di manoscritti medioevali, scoperti nell'Archivio di Stato di Udine e da me pubblicati in Libri scuole e cultura nel Friuli medioevale, offrono alcune indicazioni molto significative sulla produzione e circolazione libraria nel XII secolo. Il fatto che l'80% di libri sia di carattere liturgico e a essi si debba aggiungere un altro 10% di testi riguardanti il diritto canonico e la patristica, significa che il libro e la scrittura sono ancora monopolio dell'istituzione ecclesiastica: da una parte il clero secolare dei Capitoli e delle pievi, dal l'altra i monaci delle abbazie benedettine.

I libri liturgici delle abbazie friulane provengono tutti dall'area culturale tedesca, nè sembra che i monaci abbiano organizzato, almeno per tutto il XII secolo, degli 'scriptoria' veri e propri sul posto.

L'analisi dei calendari e l'esame critico di alcuni elementi intrinseci ai testi, consentono di risalire in modo inequivocabile ai monasteri tedeschi della riforma di Hirasau. Il fatto che gran parte dei santi tipici del calendario monastico entrino progressivamente nel calendario aquileiese, è una traccia inconfondibile dell'influsso esercitato dal monachesimo sulla chiesa di Aquileia in una fase critica della sua storia.

La circolazione libraria nel corso del XIII secolo documenta una rapida e profonda trasformazione in atto dovuta all'influsso determinante degli studi universitari. Prendendo come campione significativo i frammenti dell'Archivio di Stato, su 81 frammenti del XIII secolo, 42 (oltre il 50%) sono di testi universitari: vengono in primo luogo i libri del Corpus iuris giustiniano (Institutiones, Codex, Digestum). L'inconfondibile scrittura bolognese ('littera Bononiensis'), in cui questi testi sono vergati, conferma il rapporto privilegiato con le Università di Bologna e, più tardi, di Padova per quanto riguarda gli studi di diritto civile e canonico. Se la frequenza dello Studio bolognese o padovano è facilmente intuibile, data la vicinanza di queste sedi universitarie al Friuli, abbastanza nuova è la scoperta di libri universitari provenienti dalla Francia. Quattro su cinque testi filosofici ora scoperti provengono da Parigi (sono opere di Pietro Ispano, Pietro d'Alvernia, Aristotele, alle quali si devono aggiungere alcune questioni di fisica e di metafisica di Anonimo; di origine francese sono pure tre su quattro manoscritti di teologia con opere di Pier Lombardo e Tommaso d'Aquino).

L'apporto di un personale qualificato, che ha completato la sua preparazione nei grandi centri universitari dell'Europa medioevale, fa sentire un effetto benefico sia nella riorganizzazione della cancelleria patriarcale, sia nella ristrutturazione del sistema scolastico della regione. Le scuole capitolari cividalesi dalla fine del XII a tutto il XII secolo conoscono un periodo di intensa fioritura, di cui sono prova i nomi ricorrenti di scolari e maestri nella documentazione pubblica o privata e i manoscritti prodotti negli 'scriptoria' friulani collegati a queste scuole. Dalle scuole cividalesi escono alcuni personaggi, ora dimenticati, che raggiunsero grande fama tra i contemporanei, come Bertoldo da Faedis provinciale dei Domenicani, Iacopo Pinoso docente negli Studi di Treviso e di Padova, Lorenzo di Iacopo canonico, autore di un'Ars dictaminis e maestro nell'Università di Parigi.

La chiamata a Cividale di un notaio cremonese di nome Anselmo, in qualità di "docente" o "professor artis grammaticae", fatta agli inizi del '200, documenta il pieno inserimento del Friuli nell'area padana. L'affidamento della cattedra di logica a uno spagnolo di nome Pietro, che le fonti ricordano attorno al 1240, come pure la menzione di un maestro Giovanni da Normandia, dimostrano inoltre che queste scuole erano aperte a maestri e studenti provenienti dalle regioni più diverse. La nutrita schiera di 'clerici' o 'scolares' iscritti talora fino al venticinquesimo anno di età, attesta l'esistenza durante il XIII secolo di una complessa organizzazione scolastica, che va dall'insegnamento elementare di base allo studio delle arti liberali, dal diritto alla filosofia e teologia.

Sarà dagli inizi del Trecento che la vita di queste scuole si avvia a un progressivo e rapido declino, cui neppure i tentativi del patriarca Bertrando riusciranno a porre rimedio.

In corrispondenza della crisi delle scuole capitolari di Aquileia e Cividale, che avevano svolto un ruolo trainante nella formazione delle giovani generazioni, vengono a maturazione nel corso del Trecento altri fenomeni di grande rilevanza sul piano culturale: da una parte l'affermazione degli ordini mendicanti, dall'altra l'emancipazione del laicato.

Gli inventari delle biblioteche domenicane di Udine e di Cividale confermano il ruolo centrale svolto dall'Ordine nel corso del Trecento. L'inventario di S. Pietro Martire di Udine, redatto nel 1402, "documenta un patrimonio bibliografico raccolto evidentemente nel corso del Trecento e già consistente nella prima metà di quel secolo, tanto da suscitare l'ammirazione espressa nel 1335 dal patriarca Bertrando de Saint Geniès durante la visita al convento. Tale compiacimento si concretò nel dono di una parte dei suoi libri, venuti così ad arricchire la collezione di preziosi volumi esistenti in loco. Questi precedenti spiegano dunque la notevole consistenza patrimoniale di 284 manoscritti inventariati nel 1402 e conservati in grande maggioranza negli otto banchi della libreria...".

I domenicani udinesi disponevano di una raccolta superiore a quella dei confratelli del convento di S. Agostino di Padova, sede tra l'altro di uno Studium generale" (p. 47).

L'altro fatto nuovo nel panorama culturale friulano del XIV secolo è la progressiva emancipazione dei laici, che, pur nei limiti imposti dal principato ecclesiastico e con un notevole ritardo rispetto ad altre regioni, procede di pari passo con l'organizzazione della vita comunale. "Il funzionamento di un comune, anche piccolo, esigeva, in ogni caso, le prestazioni di un personale dotato di una preparazione specifica di tipo giuridico-amministrativo e notariale-cancelleresco... L'esistenza stessa del regime comunale determinava una richiesta d'istruzione "laica" che andava oltre l'apprendimento dei soliti Donato e Catone, garantito dalle normali scuole di grammatica" (Libri..., 34, n. 85).

L'impegno dei comuni friulani, Cividale e Udine in primo luogo, a sostegno delle loro scuole si legge nelle delibere dei rispettivi consigli e trova riscontro nella circolazione di testi scolastici, che vanno dalle opere di grammatica e retorica ai manuali di Ars notariae, necessari ai notai sia durante gli anni di studio, sia nell'esercizio della professione.

Per quanto riguarda i notai, il manuale che a partire dal '300 soppianta ogni altro per chiarezza di sintesi e facilità di consultazione è la Summa totius artis notariae del bolognese Rolandino Passeggeri. Su otto frammenti manuali provenienti dalle scuole di notariato, sei appartengono a Rolandino.

Se nelle scuole cividalesi maestro Pietro da Motta di Livenza, non esitava a ricorrere alla verga nei confronti di studenti svogliati o negligenti, la presenza di altri maestri consente di sperimentare nuovi metodi pedagogici, che hanno nell'Umanesimo padano la loro culla.

"Chi insegna, dunque, dovrebbe essere mite e dolce, dovrebbe indurre i più giovani a venire a scuola, invece di obbligarli...

...come chi impara a dipingere delinea un'immagine da un modello, così la vita del fanciullo si modella emulando la vita dell'insegnante. Perciò in un maestro conviene considerare la condotta e la preparazione, delle quali una forma i costumi dell'allievo, l'altra forma l'ingegno: la prima lo congeda buono, la seconda istruito. I più giovani ricercano più proficuamente nel maestro una vita esemplare, ma i ragazzi già formati vogliono anche la preparazione..."(cap.VI).

Giovanni Conversini era arrivato a Udine suo malgrado, perchè avrebbe preferito sedi più prestigiose come Padova e soprattutto Venezia:

"Per la verità, egli scrive, gli abitanti di Udine si stavano dando da fare, con lettere e con frequenti ambascierie, perchè andassi a insegnare ai più giovani. E poichè ero richiesto sia da Padova sia da Udine ero molto dubbio. Ma l'idea di rimanere a Venezia era quella che mi piaceva di più. Tuttavia il destino vi si oppose...(e) mi consacrai a Udine" (cap.LIII).

"La regione del Friuli, grazie alla mitezza del clima e alla fertilità della terra, è rigogliosa, ricca di città, libera e felice, piena di fiumi e produttrice di ogni genere di frutti. Guardando da Est e da Sud è chiusa da montagne, da Ovest è chiusa dal mare Adriatico. Da Nord sovrasta le pianure di Treviso. Quasi nel punto nodale di questa regione si trova Udine, la città più importante per l'onorabilità dei suoi cittadini e la popolosità, ornata di begli edifici, estesa, in una posizione deliziosa. Nel mezzo della città c'è un colle innalzato artificialmente, non dalla natura; la rocca che si eleva sopra il colle guarda tutta la pianura circostante per largo tratto. La popolazione assai ricca, ben fornita di derrate di grano e di generi di prima necessità, di condizione libera, abituata alla generosità e a un'allegria convivenza, vive serenamente nella pace, fra i divertimenti."

Un altro maestro di Ravenna, Gentile di Francesco Belloli, insegnerà qualche anno dopo, fino alla conclusione della carriera, nelle scuole di Cividale. In questa sede sicuramente fu scritto il cod. Canoniciano Class. Lat. 88 ora conservato a Oxford. Questo, come gli altri libri scritti o circolanti in Friuli, mostrano quanto profondo fosse l'inserimento della regione nell'area veneto-padana, ben prima che la Patria venisse sottomessa alla Repubblica di Venezia con la conquista del 1420.

Le nuove scoperte mettono ora in luce testi di Seneca il vecchio e il giovane, di Virgilio, Ovidio, Stazio, Lucano, Valerio Massimo e Livio, Orazio e Cicerone. Assieme ai classici vengono lette, copiate e studiate opere della nuova cultura umanistica (dal meno conosciuto Pomerium di Riccobaldo da Ferrara ai più diffusi De viris illustribus e Secretum del Petrarca).

L'esito di questi studio sarà un allargamento della scolarizzazione di base e un approfondimento della preparazione intellettuale dei giovani che escono da queste scuole. Un altro effetto, non meno importante, consisterà nella formazione di "cives sapientes", cioè cittadini saggi, culturalmente e moralmente preparati al compito di amministrare la "civitas" cui saranno preposti.

Considerati dal punto di vista culturale, gli avvenimenti che pongono fine al principato ecclesiastico e all'autonomia politica del patriarcato si svolgono senza particolare drammaticità e senza particolari traumi nè a livello popolare, nè tra la classe colta. D'altra parte saranno proprio gli uomini di cultura, educati sui classici e sui testi dell'Umanesimo, a mantenere viva, dal Quattrocento in poi, la coscienza di una storia singolare, quella del patriarcato che ha coinvolto uomini di stirpi e di lingue diverse, e la coscienza di una identità che viene unanimemente riconosciuta attribuendo a questa terra il nome di "Patria del Friuli".

prof. Cesare Scalon

Scoperto, negli archivi di Udine,

Dal nostro inviato

UDINE - Chissà se anche i libri, in un futuro tutto elettronico, faranno la stessa parte i vecchi manoscritti del Medioevo, una volta inventata la stampa, si salvaranno solo a una di queste due condizioni: o perché facevano parte del patrimonio catalogato di qualche importante biblioteca, o per il loro particolare valore artistico: in pratica per le miniature che ne illustravano il contenuto. Altrimenti finivano nel rigattiere. Ma non tutto è andato perduto. In certi casi questi vecchi libri, co-

piati con pazienza effettivamente certissima dagli amanuensi, se li accaparravano a peso i notai: non per bibliofilia, ma per la massima utilità riciclaggio offerta dalle pergamene o dalle pesanti carte a mano dell'epoca. Ogni "bifoglio", quattro pagine di libro manoscritto, diventava un'ottima copertina per archiviare le minute dei regesti notarili. Molte di queste "cartelle" di scartafacci quattro-cinquecenteschi giacciono inesplorate negli archivi di Stato. In quello di Udine si è immerso come una talpa il professor Cesare Scalon, friulano,

docente di paleografia latina nella facoltà di conservazione dei beni culturali della locale università.

Scalon non ha avuto, per ora almeno, la fortuna di Angelo Mai, l'italo ardito di Giacomo Leopardi: il filologo che - come abbiamo imparato a scuola - ha ritrovato in un palinsesto, una pergamena grattata e riutilizzata, addirittura una parte del «De Republica» di Cicerone. Ma non è nemmeno rimasto a mani vuote. I risultati provvisori delle sue ricerche sono stati schedati dal docente udinese come «membra disiecta, frammenti, in una

recente pubblicazione su «Libri, scuole e cultura nel Friuli Medioevale»: di cui, com'è ovvio, il grosso pubblico dei non addetti ai lavori - a parte, nei giorni scorsi, il pubblico di una conferenza dell'autore al Rotary di Udine Nord - non è venuto a sapere praticamente nulla. Ma nel Parnaso degli specialisti molte orecchie si sono drizzate, e Scalon si è ritrovato a essere in corrispondenza con mezza Europa.

Allo studioso friulano interessava soprattutto documentare qualità e modi della circolazione culturale in Friuli nell'età patriar-

Sez. 20.9.89

il Friuli dell'Umanesimo

cale: dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei. Ora i codici più famosi, conservati soprattutto a Cividale e a Udine, poco avrebbero potuto dire, perché si trattava di proprietà di personaggi - come la maggior parte dei patriarchi - "importati" coi loro libri, punte di iceberg emergenti da un contesto largamente diverso e sostanzialmente sconosciuto. Occorreva affondare il tiro di questa caccia: di qui l'idea dello spoglio sistematico delle "cartelle" dei vecchi regesti archiviati a Udine, veri sedimenti sia pure frammentari di quella che poteva essere stata

una "cultura media" nel Friuli prima di Gutenberg. Esorprendentemente Scalon ha scoperto che quel Friuli sommerso non era nei casi marginali, rispetto alle correnti culturali europee, come si poteva presupporre. Assieme ai frammenti di testi liturgici, di diritto canonico, di diritto pubblico e privato, di medicina, di classici manuali di notariato, le copertine hanno restituito anche brani di letteratura cortese della Francia del 200 e del 300, più di 60 pagine del «Trésor» di Brunetto Latini in una redazione non conosciuta,

stralci delle Cronache di Riccobaldo da Ferrara, perfino un breve testo ignoto del celebre umanista Poggio Bracciolini.

È tutto questo soltanto in quella miniera evidentemente "minore" che per forza di cose è l'Archivio di Stato udinese. Cosa mai potrebbe essere tuttora nascosto nei copri-scartafacci sepolti in ben altri inventari forniti archivi, come quelli di Roma, Firenze e naturalmente Venezia? L'archeo-filologia, Umberto Eco insegna, può essere avvincente come un romanzo. Ai prossimi capitoli.

Sandro Comini

CARDIOPATIA ISCHEMICA

NOSOGRAFIA

DEFINIZIONE: incapacità del circolo coronarico di rifornire il cuore dell'ossigeno necessario alle proprie esigenze.

1) ARRESTO CARDIACO PRIMARIO (A.C.P.)

E' un evento dovuto a "instabilità" del cuore, che può rendersi responsabile di morte improvvisa, anche se le moderne manovre di rianimazione risultano spesso efficaci.

L'A.C.P. può essere la prima manifestazione clinica di una cardiopatia ischemica silente. L'autopsia di pazienti morti improvvisamente per A.C.P. ha spesso dimostrato la presenza di una patologia coronarica severa.

2) ANGINA PECTORIS

Per lo più si manifesta come un dolore di breve durata (pochi minuti) retro sternale, variamente riferito come crampiforme o peso o bruciore, di intensità variabile, spesso con irradiazioni al giugulo, mandibola, spalle, arti superiori, dorso. Gli episodi anginosi più gravi si accompagnano frequentemente con turbe neurovegetative (pallore, sudorazione fredda) e/o sensazione di morte imminente.

- in base al meccanismo patogenetico distinguiamo:

a) angina da sforzo

E' causata da una aumentata richiesta di ossigeno da parte del miocardio, quale si può verificare dopo uno sforzo fisico ma anche in altre condizioni (stress, emozioni, ecc.), che non può essere soddisfatta per la presenza di stenosi coronariche critiche.

grado 1°: dolore dopo sforzi intensi.

grado 2°: dolore dopo sforzi moderati (500-1000 metri di marcia; tre rampe di scale salite velocemente).

grado 3°: dolore dopo sforzi modesti (camminare 100 metri; salire una o due rampe di scale).

grado 4°: dolore dopo sforzi minimi (pochi passi).

b) angina spontanea

E' causata da vasospasmi che avvengono su coronarie integre o più spesso su vasi con lesioni stenotiche più o meno gravi.

Gli episodi anginosi insorgono a riposo.

grado 1°: dolore compare meno di una volta al mese e dura meno di dieci minuti;

grado 2°: dolore compare una o più volte al mese e dura meno di dieci minuti;

grado 3°: dolore compare una o più volte la settimana e dura più o meno dieci minuti;

grado 4°: dolore compare una o più volte al giorno e dura più o meno dieci minuti.

c) angina mista

Viene così chiamata quando nello stesso paziente coesistono angina spontanea e da sforzo.

- in base al tempo d'insorgenza distinguiamo:

* angina recente

gli episodi anginosi sono iniziati da meno di trenta giorni;

* angina stabile

quando l'inizio degli episodi anginosi ha superato i trenta giorni.

- in base alla progressione dei sintomi distinguiamo:

* angina a soglia fissa

quando l'angina viene indotta da un carico lavorativo sempre uguale.

* angina a soglia variabile

quando l'angina è indotta da un carico lavorativo che varia.

* angina ingravescente

quando vi è un rapido peggioramento dei sintomi anginosi.

FORME PARTICOLARI DI ANGINA

- angina da primo sforzo

È l'angina che compare subito dopo il riposo notturno, quando il paziente compie il primo sforzo.

- angina da accovacciamento

- walk through angina

È un'angina da sforzo che regredisce con la prosecuzione dello sforzo.

- angina dopo sforzo

È quella che compare dopo ogni sforzo, nel periodo di recupero.

- angina instabile

È l'angina da sforzo o spontanea di recente insorgenza, con carattere di ingravescenza, mal controllabile con i farmaci.

3) INFARTO MIOCARDICO ACUTO

Si parla di infarto quando l'ischemia cardiaca ha avuto una durata tale da rendersi responsabile della necrosi di una zona più o meno estesa del miocardio.

La diagnosi si basa sull'anamnesi, sui dati forniti dall'E.C.G., soprattutto sul comportamento degli enzimi miocardici e in ultimo dall'ecocardiografia e scintigrafia miocardica.

-segundo criteri E.C.G. distinguiamo:

a) infarto con onda Q

b) infarto non Q

- seguendo criteri anatomici

a) infarto transmurale

La necrosi interessa il miocardio a tutto spessore.

b) infarto subendocardico

c) infarto intramurale

4) INFARTO MIOCARDICO STABILIZZATO

Si parla di stabilizzazione dopo oltre un mese dall'evento necrotico acuto.

5) CARDIOPATIA ISCHEMICA SILENTE

Viene così definita la malattia ischemica del miocardio che decorre senza manifestazioni soggettive.

6) CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA

Non si associa a dolore toracico ma si rende comunque responsabile di conseguenze patologiche sul miocardio.

- cardiomiopatia ischemica (fibrosi miocardica da ischemia)

E' la patologia degenerativa del miocardio, tra le cause più frequenti di scompenso cardiaco soprattutto negli anziani.

- aritmie cardiache

Di tutti i tipi (iper e ipocinetiche).

- anormalità in esame strumentali (E.C.G., ecocardiogramma, coronarografia, ecc.).

dott. Cesare Stefanutti



ROTARY CLUB DI GEMONA

Segreteria: Via Julia 7

33014 Gemona - Tel. 0432/981660

Data e luogo delle riunioni: il martedì alle ore 19,30 presso l'albergo Dal Asin di Majano

Riunione Conviviale: il primo martedì del mese alle ore 19,30

Direttivo: il secondo martedì del mese alle ore 18,45

CONSIGLIO DIRETTIVO 1989/1990

PRESIDENTE:	Nigris Cosattini
VICE PRESIDENTE:	Londero
SEGRETARIO:	Antonelli
TESORIERE:	Bona
PREFETTO:	Zanolini
CONSIGLIERE:	Murena
CONSIGLIERE:	Scalon
CONSIGLIERE:	Sgobaro
CONSIGLIERE:	Taboga

COMMISSIONI

AZIONE INTERNA

Membro Resp. del Consiglio
Zanolini

Bollettino: Scalon (Pres.), Conti, Pauluzzi, Stefanutti

Programmi: Pauluzzi (Pres.), Colla, Locci, Scalon

Ammissioni: Londero (Pres.), Guerra, Murena, Zanolini

Assiduità: Sgobaro (Pres.), Aita, Fanzutto, Milesi

Classifiche: Stefanutti (Pres.), Bona, Copetti

Affiatamento: Fanzutto (Pres.), Copetti, Treppo

Rapporti con la stampa e relazioni pubbliche:

Conti, Treppo

Informazione rotariana: Antonelli (Pres.), Melchior, Tassini

AZIONE INTERNAZIONALE

Membro Resp. del Consiglio
Murena

Rotary Foundation - Ryla: Taboga (Pres.), Ortolan, Snaidero

Club Contatto: Ortolan (Pres.), Guerra, Snaidero

INTERESSE PUBBLICO

Membro Resp. del Consiglio
Taboga

Delegato Rotarac: Colla

Pro Senecute: Milesi (Pres.), Aita, Melchior

Rapporti con l'Università: Locci (Pres.), Tassini



PROGRAMMA DEL MESE DI AGOSTO 1989

Mercoledì 2 agosto - ore 19.45: aperitivo con Signore al
Castello di Villalta.
Prof. Carlo Patrone: "MEDICINA ALTERNATIVA
OVVERO IL SECONDO PRINCIPIO DI IPPOCRATE".

Mercoledì 9 - 16 - 23 agosto le riunioni sono soppese

Mercoledì 30 agosto - ore 19.45: aperitivo al Castello di
Villalta.
Prof. Sergio Sarti: "ROTA CLUB UN ANTENATO
DEL ROTARY NELL'INGHILTERRA DEL '600".

=====

La Segreteria del Club sarà chiusa per ferie da sabato 12
agosto a sabato 2 settembre.

=====

IL SEGRETO DI STATO E I SERVIZI DI SICUREZZA
IN UNO STATO DI DIRITTO LIBERALE E DEMOCRATICO

- Libertà e sicurezza non sono concetti fra loro incompatibili.

Lo Stato liberaldemocratico nasce dalla volontà popolare, si alimenta della fiducia dei suoi cittadini, riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona umana, ne esalta le energie creative, attraverso l'istituto della rappresentanza ne assicura la partecipazione alle scelte di direzione politica e di governo; mancherebbe tuttavia ai suoi compiti essenziali e sarebbe condannato ad un inarrestabile declino se rinunciasse in pari tempo ad esercitare la responsabilità che gli è propria di garantire l'accettazione ed il rispetto della comune regola di vita, la salvaguardia della sua integrità territoriale, in una parola la propria sicurezza al di qua ed al di là dei confini che gli sono storicamente assegnati contro tutte le perverse forme dell'attività umana.

La necessità di proteggere lo Stato dai suoi nemici, specie da quelli che agiscono in maniera occulta o al servizio di potenze straniere, si è sempre manifestata sin dalle prime costituzioni di apparati statali efficienti. Per lungo tempo tale necessità non solo ha comportato una vera e propria protezione di interessi e istituzioni statali, ma in tale concetto ha voluto comprendere quasi sempre anche un'attività non certo di carattere difensivo, ma volta soprattutto ad irrobustire il potere, determinando nuove situazioni, eliminando ostacoli o neutralizzando possibili contrarietà. Una attività quindi anche di chiaro carattere offensivo.

Ciò ha favorito l'istituzione di servizi di sicurezza e la rigida tutela del segreto di Stato praticamente in ogni paese, sia in quelli retti a regime democratico, sia soprattutto in quelli retti a regime autoritario. Solo di recente, e non in tutti i Paesi, si è manifestata o dichiarata una tendenza a limitare l'opera dei servizi di sicurezza o servizi segreti al campo puramente informativo, con esclusione o rallentamento di ogni attività operativa, anche in ossequio al principio della finalità esclusivamente difensiva e non offensiva degli apparati più direttamente impegnati, vale a dire quelli militari.

Ma il settore militare non è il solo in cui lo Stato necessita di difesa: c'è la difesa interna delle istituzioni, dei centri vitali dell'amministrazione, dei punti più delicati dell'economia, dell'industria, della scienza, delle attività sociali.

Il primo problema che si affaccia nell'esame di questo tema è l'adeguatezza dei mezzi, sia pure difensivi, soprattutto in relazione a quelli posti in essere dai nemici dello Stato. Chi agisce contro lo Stato infatti supera con facilità e disinvoltura, oltre che per necessità, i confini della legalità, del diritto e della morale. Può lo Stato, sia pure per difendersi, valicare in pura analogia gli stessi confini e abbandonare ogni scrupolo? La risposta in uno Stato di diritto, liberale e democratico non può essere che negativa, nonostante che questa scelta implichi una palese posizione di inferiorità sin dalle prime manifestazioni di una lotta che si presenta del tutto impari. C'è tuttavia ancor oggi chi è in assoluto fautore della "salus rei publicae suprema lex" e considera ingenuità pericolosa e irresponsabile il mantenere una linea di diritto o di moralità contro chi questa linea calpesta sistematicamente per nuocere a tutti i cittadini.

La contrapposizione di queste opposte tesi ha alternativamente influito sulla legislazione che ha regolato i servizi di sicurezza ed il segreto di Stato negli ultimi decenni.

Attualmente la materia è regolata dalla legge 24 ottobre 1977 n. 801 comprensiva, dato il collegamento logico e funzionale, sia delle norme che trattano la costituzione ed i poteri dei nuovi servizi, sia di quelle relative alla nuova disciplina del segreto di Stato.

Questa legge, profondamente innovativa e come tale tuttora suscettibile di un più appropriato vaglio alla luce dell'esperienza applicativa, non poteva trascurare che diritto, libertà e democrazia sono principio-cardine della Costituzione italiana, in nessuna occasione superabili o eludibili. Per giunta tali principi, proprio con la giustificazione del supremo interesse dello Stato, erano stati in un passato anche recente completamente o parzialmente disattesi dalla struttura o dalla dirigenza dei servizi prima operanti, ove non raro è stato il caso di attività che, nel nome della difesa dello Stato, nascondevano invece scopi ed interessi unilaterali, di fazione, di potere di gruppi o addirittura di persone.

La 801 ha dovuto quindi come primo obiettivo ricercare il sistema più idoneo per evitare le deviazioni ed al tempo stesso assicurare la permanenza di un efficiente sistema di difesa degli interessi e delle istituzioni dello Stato. Questa ricerca, e le relative proposte, in fase di decisione hanno dovuto passare al vaglio ed ottenere l'approvazione di varie tendenze politiche e non soltanto di quelle costituenti la maggioranza del momento. La diversità delle posizioni e gli indirizzi contrastanti o addirittura opposti manifestati

da queste assai diverse tendenze, hanno potuto essere conciliate mediante soluzioni intermedie, talvolta di compromesso, il che ha prodotto norme certamente migliori rispetto a quelle passate, tuttavia ben lontane ancora dal rappresentare una perfetta funzionalità ed una garanzia di impersonale efficienza all'esclusivo servizio dello Stato. Altre Nazioni infatti, ove la disparità e la costellazione dei partiti non è così esasperata, hanno potuto darsi in proposito una legislazione più adeguata agli scopi prefissi.

Per quanto più particolarmente ha riguardato i Servizi di sicurezza c'era da conciliare anzitutto due posizioni difficilmente conciliabili. La necessità di operare senza intralci od ostacoli di qualsiasi tipo ed in assoluto segreto da un lato e la presenza, in clima democratico, di un **effettivo controllo** dimostratosi anche in questo settore indispensabile, dall'altro. Controllo però, pur non significando cogestione, implica la conoscenza, da parte dell'organo che vi è preposto, di ciò che deve rimanere segreto (per poter avere possibilità di successo e per non recare danno allo Stato), ed implica se non l'autorizzazione almeno la ratifica delle iniziative intraprese o dei mezzi adoperati, il che può rappresentare una forte remora nell'agire per il dubbio di una successiva disapprovazione o addirittura di una condanna.

La legge 801 ha cercato di mediare tra queste opposte esigenze ed ha escogitato un sistema basato su tre punti:

- 1) Separazione dei servizi (uno per la sicurezza militare - SISMI (Servizio Informazioni Sicurezza Militare) - ed uno per la sicurezza democratica - SISDE (Servizio Informazioni Sicurezza Democratica)) evitando così l'accentramento in un solo organo di tutti i poteri informativi e di tutte le operazioni per la sicurezza dello Stato. Si è cercato di ottenere attraverso la duplicazione, oltre che una netta riduzione della sfera del potere, anche una contrapposizione comparativa nella attività degli apparati e nel giudizio della rispettiva efficienza. Naturalmente la legge ha previsto coesione e collaborazione tra i due servizi ed armonizzazione in un organo di collegamento (il CESIS - Comitato Esecutivo Servizi Informazioni e Sicurezze), per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, il che purtroppo non sempre si è ottenuto.
- 2) Diversità dell'autorità governativa di direzione e di indirizzo (Ministero dell'Interno per il SISDE e Ministero della Difesa per il SISMI) per evitare un unico centro di potere governativo, concentrando peraltro la responsabilità, più che il potere, nel Presidente del Consiglio.

- 3) Istituzione di un comitato parlamentare di controllo di limitata composizione (8 membri), con il compito di vigilare sull'indirizzo e sull'attività dei servizi limitatamente all'esatta applicazione dei principi contenuti nella legge, senza quindi la possibilità di conoscere analiticamente strutture, dislocazioni, personale addetto ed operazioni in corso, senza facoltà di conoscere le spese riservate se non come ammontare globale ed impiego di massima, e con il vincolo del segreto su informazioni, proposte o rilievi.

La legge parla soltanto per i membri del Comitato di possibilità di informarsi sulle "linee essenziali" delle attività e strutture, dizione questa peraltro estremamente generica, che ha dato luogo a numerose difficoltà ed opposte tendenze interpretative.

L'esperienza non ci ha consentito sinora di affermare con assoluta sicurezza che le norme della 801 siano state sempre le più idonee per raggiungere gli scopi prefissi e che la loro applicazione sia sempre stata rigida e regolare. Il controllo, effettuato con maggiore o minore estensione, ha logicamente comportato anche una dose di corresponsabilità, il che forse insensibilmente ha spinto il Comitato verso la tentazione, sia pure energicamente respinta, della cogestione. Il controllo ha fatalmente determinato in diversi casi rallentamento o intempestività nella fase operativa, ha comportato spesso la conversazione o la registrazione di relazioni e documenti, anche i più segreti e compromettenti, ha determinato la perdita o l'affievolimento di garanzie per gli operatori dei servizi che agiscono spesso con il rischio della vita se scoperti, ha prodotto contrasti e conflitti di competenza con l'Autorità Giudiziaria, cui interessa la responsabilità personale degli individui, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ai servizi di sicurezza.

Inoltre la imposizione del segreto si è rilevata talvolta del tutto teorica. L'art. 11 della legge prescrive che i membri del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e ai rilievi formulati (quelli che lo stesso articolo consente di chiedere e di formulare al Presidente del Consiglio). La violazione di tale vincolo è punita penalmente. Ebbene il vincolo in taluni casi, sia pure rari, è stato in sostanza violato e non è successo proprio nulla, se non la sollevazione di interessati polveroni in sede politica.

Vari sono i suggerimenti che l'applicazione della 801 propone al legislatore per l'adozione di nuove norme più adeguate ed efficienti, pur mantenendo integra l'aderenza della legge ai principi di uno Stato di diritto, liberale e democratico.

Da una più intensa preparazione professionale e specializzazione in singoli settori del personale, alla preferenza del reclutamento e dell'impiego nelle stesse regioni per evitare anche attraverso l'accento l'individuazione di soggetti estranei, ad una collaborazione più diretta e compatta con gli altri corpi armati o con quelli di polizia, ad una maggiore sfera di poteri che possano facilitare l'acquisizione di notizie, dati, informazioni. C'è da regolare meglio i rapporti tra il SISMI e Stati Maggiori, preposti all'organizzazione della difesa militare ma tagliati fuori per legge dall'informazione dei servizi segreti, che devono rispondere soltanto al Ministro. C'è da munire gli agenti dei servizi di un documento, non falsificabile sulla base dei moderni ritrovati, che consenta l'acquisizione di notizie da uffici pubblici o privati e maggiore penetrabilità, nel rispetto sempre dei diritti del cittadino, per la conoscenza dei dati utili alla difesa interna o militare. Negli Stati Uniti chi si oppone a collaborare con uno 007 locale va subito sotto processo, anche se si tratta di magistrati. Questo forse è troppo, ma la condizione di inferiorità di un agente segreto, rispetto ad un normale poliziotto, oggi esistente in Italia è certamente assai poco.

Ma la parte più delicata e difficile da regolare è quella che attiene alle garanzie funzionali degli operatori dei servizi. Certo nessuno intende infrangere - e lo abbiamo abbondantemente ripetuto - i principi giuridici, morali e democratici su cui si basa lo Stato e la convivenza serena dei cittadini. Ma se gli operatori dei servizi dovessero avere, non dico garanzie minori come talvolta oggi avviene, ma anche le stesse garanzie previste per le forze dell'ordine sarebbe del tutto inutile istituire degli speciali apparati informativi e di sicurezza. Nessuno pretende eclatanti e pericolose licenze di contravvenire alla legge, addirittura di uccidere. Ma come può un servizio di sicurezza ottenere risultati apprezzabili se è del tutto disarmato giuridicamente e praticamente di fronte ad avversari che non hanno scrupoli o limiti nella loro azione criminosa? Come si può efficacemente e rapidamente operare se occorrono di continuo autorizzazioni, se esiste sempre il muro dei divieti regolamentari e legislativi, se si corre il continuo rischio di essere incriminati? C'è una nuova norma di legge che vieta gli addetti ai servizi di svelare segreti. C'è un'altra norma che consente di incriminarli per reticenza. Quale delle due norme si deve osservare, dato che non sempre è possibile e opportuno opporre il segreto di Stato?

Perchè non autorizzare per legge, cosa che fortunatamente in pratica già alcuni casi oggi avviene, la possibilità di accordarsi preventivamente con il magistrato, (rendendolo almeno parzialmente edotto delle finalità dell'operazione) sulla necessità di superare con adeguata moderazione i limiti della legge per ottenere quei risultati che altrimenti non sarebbero raggiungibili? La sfera privata del cittadino è giustamente impenetrabile, salvo giustificati motivi da valutarsi da parte della magistratura. Ma questa valutazione non è sempre ottenibile in tempi rapidi e prima che le attività eversive portino a compimento il loro crimine. E la Costituzione solo per la difesa della Patria parla di dovere "sacro", antepoendolo così a qualsiasi altro obbligo o norma comportamentale.

Oggi, anche se non lo si ammette, si ritiene che, magari con l'accordo del magistrato sempre che possibile, sia necessario compiere dei reati per esigenze del servizio di difesa e di informazione. Si pensi alle intercettazioni telefoniche arbitrarie, al furto o alla rapina di documenti relativi ad organizzazioni spionistiche straniere, alla falsificazione di documenti, alle violazioni di domicilio. Sono fatti penalmente perseguiti, ma moralmente non riprovevoli se riconducibili all'adempimento di un dovere di difesa della Patria voluto dall'art. 52 della Costituzione. E per evitare la persecuzione penale non sempre può essere sufficiente la successiva assoluzione per l'esistenza di un segreto di Stato, in questi casi del tutto plausibile, ma ottenibile con molto ritardo.

Minori difficoltà interpretative ed inconvenienti procedurali si sono invece registrati nella nuova disciplina del segreto di Stato.

La materia in precedenza era veramente regolata in modo anomalo e, attribuendo i poteri al Ministro Guardasigilli al di fuori della responsabilità collegiale del Governo, risentiva oltremodo del clima in cui era stata emanata. Le sentenze della Corte Costituzionale 82 del 1976 e 86 del 1977 avevano indicato al legislatore la strada. La Corte è partita dall'art. 95 della Costituzione, che attribuisce al Presidente del Consiglio la direzione della politica generale del Governo con la relativa responsabilità, nonchè dalla considerazione che costituisce supremo interesse ed obbligo per il cittadino la difesa dello Stato nella sua personalità internazionale, nella sua integrità territoriale, nella sua indipendenza democratica, nel funzionamento delle sue istituzioni. Di conseguenza ha sancito che la difesa dello Stato è preminente rispetto a qualsiasi altra esigenza e necessità e ha

visto nel Presidente del Consiglio la sintetica espressione di questa difesa all'interno ed all'esterno, per cui il Presidente stesso rimane l'unico responsabile di essa in ogni occasione. Egli solo di conseguenza può confermare l'esistenza del segreto di Stato all'Autorità Giudiziaria che ne fa richiesta, anche se, in caso affermativo, ha l'obbligo, in ossequio alla funzione democratica, di informarne le Camere ed il Comitato parlamentare di controllo, il quale tuttavia può conoscere soltanto le sintetiche ed essenziali motivazioni. Il Comitato può approvare o meno la decisione presidenziale. Nel primo caso si blocca l'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato. Nel secondo il Presidente deve giustificarsi di fronte alle Camere. Libero il Presidente tuttavia di svelare o meno alle Camere integralmente i motivi della sua decisione. Libere le Camere di accontentarsi o di licenziare il Presidente che non ha ritenuto di rivelare totalmente le ragioni del segreto. In questo caso il mantenimento del riserbo su ciò che nuocerebbe allo Stato se fosse reso pubblico è affidato soltanto alla discrezione e decisione del Presidente, il quale sa che potrebbe anche lasciare la carica per un rigido adempimento di dovere. Ma c'è da fare affidamento, oltre che sull'estrema improbabilità che il caso si verifichi, anche sul rigore morale e sul senso di responsabilità di chi è chiamato a ricoprire cariche tanto elevate. Del resto, anche sulla base delle indicazioni della Corte Costituzionale, non era possibile trovare una soluzione diversa e migliore.

Il sistema adottato implica tuttavia dei notevoli riflessi di natura costituzionale in materia di separazione dei poteri. E' questo infatti l'unico caso in cui il potere giudiziario può essere paralizzato da una decisione del potere esecutivo. Ma qui si tratta della difesa dello Stato e l'eccezione, anche se grave, può essere necessaria, dato che non si trova altro organo in grado di esercitare lo stesso potere con le stesse responsabilità. E qualcuno questo potere deve pur esercitarlo se lo Stato corre dei gravissimi pericoli.

Sono piuttosto da rivedere o da introdurre alcune norme particolari nel rapporto con l'autorità giudiziaria. L'aver la Corte Costituzionale e la legge affidato l'intera responsabilità nella conduzione dei servizi al Presidente del Consiglio dovrebbe implicare come conseguenza che, ogni qualvolta l'autorità giudiziaria deve indagare su fatti o persone di competenza dei servizi, sia tenuta a far capo anzitutto al Presidente e non direttamente alle varie persone in un modo o nell'altro coinvolte. Nessuno può impedire all'Autorità Giudiziaria di far luce su qualsiasi fatto che si presenta come illecito-
./.

to, ma, sia per le facoltà concesse al Presidente, sia perchè in questo campo è doverosa una conoscenza completa è improprio che si possa procedere isolatamente e lasciando gli addetti ai servizi privi della necessaria copertura. E, salvo la possibilità di opporre il segreto di Stato, il rivolgersi preventivamente al Presidente del Consiglio in questa materia non potrà che agevolare l'opera del Magistrato, comunque sempre libero di esercitare i suoi poteri e di attuare le sue prerogative. Tanto più che una ulteriore garanzia per la tutela delle libertà democratiche viene dall'ultimo comma dell'art. 12 "in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".

Rimane tuttavia una fascia indeterminata. La legge 801, all'art. 12 delimita in modo oggettivo la materia coperta da segreto di Stato (atti, documenti, notizie, attività e quant'altro rechi danni allo Stato). Trattasi di un'indicazione di criteri molto generica, astratta ed elastica. Inoltre la tutela del segreto può essere concessa, in ogni caso che si presenti, anche senza che siano determinati criteri particolari che la legge, sia pure espressa con larga genericità, non può interamente prevedere. Al pubblico ufficiale interpellato dalla magistratura può quindi sfuggire la certezza che il singolo atto o la singola notizia sia coperta da segreto. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza N. 86 del 1977 aveva ammonito che "la predeterminazione non può costituire caratteristica costante o essenziale non essendo da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile".

Come noto l'art. 352 c.p.p., nella nuova formulazione inserita con la legge 801, non solo consente, ma obbliga i pubblici ufficiali a non testimoniare e i magistrati a non interrogare sulla materia coperta da segreto di Stato.

C'è anzitutto da osservare che la norma non dovrebbe soltanto applicarsi ai pubblici ufficiali, pubblici impiegati o incaricati di un pubblico servizio, bensì a qualsiasi persona. Infatti l'esclusione della testimonianza non è in funzione delle qualità personali del testimone, bensì della materia, della informazione, della notizia che si ritiene pericoloso diffondere. E ciò anche in correlazione con l'art. 261 c.p. che per la rivelazione dei segreti di Stato punisce "chiunque".

Ma, ciò premesso, quando si perfeziona il momento in cui con assoluta certezza si può stabilire che la notizia è coperta dal segreto di Stato?

Solo allorchè il Presidente lo dichiara, con la procedura prevista. E' quindi da escludere che il segreto di Stato sia "presunto", o dal pubblico ufficiale o dal magistrato, ed è quindi impropria la dizione dell'art. 352 "se l'autorità procedente non ritiene fondata...la dichiarazione in ordine alla segretezza", dato che questa dizione lascia presupporre che, se invece la ritenesse fondata, tutto filerebbe liscio. In ogni caso di presenza di elementi che possono far presumere l'esistenza di un segreto di Stato - e non soltanto quando il Magistrato è dubbioso circa l'affermazione in proposito del p.u. - occorre stabilire l'obbligo di interpellare il Presidente del Consiglio, al quale soltanto, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 o anche per sua personale valutazione, spetta di decidere se la materia è o non è coperta da segreto. E solo dopo aver conosciuto la decisione del Presidente del Consiglio può scattare per il p.u. il divieto di testimoniare e per il Magistrato quello di interrogare. Occorre pertanto prevedere una fase intermedia, sospensiva dell'ulteriore corso in attesa delle decisioni presidenziali, tutte le volte che la questione si presenta, senza dare - come oggi avviene - alcuna facoltà al p.u. di giudicare in proprio circa la presenza del segreto o al Magistrato di prenderla per buona e interrompere così la sua azione senza sentire prima il Presidente del Consiglio. In altre parole il segreto di Stato si perfeziona nella sua esistenza solo quando ai criteri generali indicati per legge in modo oggettivo si aggiunge là valutazione positiva del Presidente in modo soggettivo.

In proposito abbiamo già accennato come questo potere accordato al Presidente del Consiglio, sia pure con il conforto di una sentenza della Corte Costituzionale, produce una deroga al principio della separazione dei poteri e quindi potrebbe in teoria rappresentare una occasione di conflitto tra i poteri stessi, pur sempre risolvibile soltanto attraverso una decisione della Corte Costituzionale che, nella sua storia, non sempre ha dato prova di confermare le sue precedenti deliberazioni. Ricorderò a questo proposito l'ordinanza N. 49 del 1977 con cui la Corte Costituzionale ammette il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dall'Autorità Giudiziaria contro il Presidente del Consiglio sul tema specifico del segreto di Stato.

La Corte ha affermato inoltre e successivamente che lo sbarramento posto in questo caso dal Presidente del Consiglio al potere giurisdizionale è legittimo e ha cercato, con una soluzione che presenta caratteri di evanescenza e forse anche di contraddizione, di temperare questa decisione con l'obbligo del Presidente di rispondere entro un

./.

tempo ragionevole al quesito sull'esistenza del segreto di Stato nonchè di indicare "le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto", e ciò per rendere comunque possibile un controllo da parte del Parlamento in armonia con i principi democratici.

Questo controllo politico sulle decisioni del Presidente che appone il segreto è certamente più tenue del dovuto, dato che il Parlamento è chiamato ad esprimersi solo in caso di investitura da parte del Comitato parlamentare. Solo in questa eventualità il Parlamento ratifica o meno la decisione del Presidente del Consiglio, sempre salvo il diritto di aprire un dibattito parlamentare sull'informazione - obbligatoria per il Governo al Parlamento - che è stato apposto il segreto con le relative motivazioni.

Basta infatti che il Comitato parlamentare, anche a maggioranza, ritenga valide le ragioni che il Presidente del Consiglio espone con sintetica motivazione, per esaurire la procedura di controllo per il quale non sono previste altre forme, se non quelle nominali contemplate dal regolamento delle Camere. Sono quindi sufficienti solo otto parlamentari, al limite anche una maggioranza di cinque, per dare una sanzione definitiva alla decisione dell'esecutivo che blocca l'azione giudiziaria.

Rimane quindi la lesione e rimane, in astratto, la possibilità di un conflitto tra i poteri, senza che sia precisato in questo caso se, di fronte al potere giudiziario, che viene vulnerato nelle sue prerogative, deve collocarsi il potere esecutivo che adotta il provvedimento di segretazione o addirittura il potere legislativo, il Parlamento, cui spetta il potere di controllo politico sul Governo e in questo caso il potere di ratifica delle decisioni governative. Comunque l'Autorità Giudiziaria verrebbe privata non tanto del potere di verificare se sono giustificate le ragioni adottate dal Governo per l'apposizione del segreto quanto del giudizio sulla estraneità dalla segretazione di notizie, fatti e atti su cui genericamente e complessivamente il segreto è stato apposto.

Il conflitto che potrebbe eventualmente insorgere nonostante le decisioni della Corte porterebbe la Corte stessa ad essere in definitiva il giudice della "ragionevolezza" del segreto, il che evidentemente la Corte con la sua decisione ha voluto evitare attribuendo tale potere al Parlamento.

Fatte salve queste perplessità non si può in linea pratica che consentire con la soluzione prescelta dalla legge in questa complessa e difficile problematica posta dalla necessità di tutelare il

segreto di Stato in un clima democratico, tutela che fatalmente si dibatte tra la necessità imprescindibile di difendere l'apparato statale e l'altra, pure insuperabile ed essenziale in una democrazia, di controllare come si attua questa difesa attraverso i rappresentanti del popolo, cioè della generalità dei consociati. La valenza democratica è stata sì affievolita attraverso una particolare fissazione dei rapporti tra Governo e Magistratura e tra Governo e Parlamento e un'attenuazione del diritto ad informare e ad essere informati, cioè attuando una procedura tutta interna ai rapporti tra le istituzioni e trascurando in taluni casi il rapporto tra istituzioni e società. Tuttavia il buio precedente del segreto politico-militare e della sua definizione e fissazione è stato attraversato dalla luce della nuova legge, anche se non si può dire che il complessissimo problema del segreto di Stato sia stato definitivamente e costituzionalmente risolto in modo perfetto.

Ma sarà ben difficile arrivare in questo campo ad una perfetta soluzione. La Costituzione è certamente una barriera insuperabile: si tratta di emanare norme che possano almeno convivere con essa, così come ha tentato di suggerire la stessa Corte Costituzionale. Ed il rispetto rigido dei principi di separazione dei poteri potrebbe addirittura portare alla loro violazione. Sostenere infatti che la tutela del segreto di Stato non è compito squisitamente politico ma spetta in ogni caso alla Magistratura, sia pure attraverso l'abbattimento di qualunque barriera, significherebbe accordare al potere giudiziario un'interferenza, una supplenza nei confronti di altri poteri che è sempre stato da tutti, Magistrati per primi, giustamente combattuta.

Al Magistrato rimane comunque il giudizio sull'essenzialità della conoscenza del segreto di Stato ai fini della possibilità di procedere oltre o meno. E' un potere discrezionale molto ampio di cui certamente il giudice farà buon uso, anche se è difficile accertare, ai fini voluti dalla legge, l'essenzialità di qualcosa che non si conosce o non si può conoscere. Speriamo che ciò non comporti sempre un'applicazione automatica del sistema che preclude ogni ulteriore indagine giudiziaria, il che in ultima analisi in questi casi aggraverebbe la già ammessa e non sempre tollerata influenza dell'esecutivo nell'amministrazione della giustizia.

L'esperienza applicativa ha fornito delle utili indicazioni per precisare i contorni ed apportare opportune modifiche ai contenuti della legge di riforma dei servizi informativi e sulla disciplina del

./.

segreto di Stato. Rimangono tuttavia seri dubbi sulla possibilità che, nel clima politico che si è creato nell'attuale fase della storia italiana, possa essere ripetuta a breve termine una situazione in cui tutti i partiti si dimostrino più preoccupati di rafforzare il contenuto giuridico e democratico della legge che non di ottenere, attraverso di essa, una particolare possibilità di informazione e condizionamento che ponga ciascuno in posizione di rilevante importanza e quindi, in pratica, sia ostativa di una legge obiettiva e priva di angolazioni settoriali.

Concludo con una brevissima riflessione.

In pochi altri settori della vita pubblica, come in quello che attiene alla predisposizione ed all'esercizio dell'attività di "intelligence", conta il primato della politica nel suo vero significato di scienza e arte di governo dello Stato, nella profonda motivazione etica che ne legittima l'esistenza e che deve sempre guidare l'opera di chi ne è protagonista.

La naturale aspirazione dell'uomo ad un sistema politico viepiù liberale ed aperto non deve però fargli perdere mai la consapevolezza dell'essenziale importanza d'istituti e di organi dalla cui attività possono derivare limitazioni per la sfera di autonomia dei singoli ma che pure sono indispensabili per la salvaguardia dell'interesse generale e della sicurezza dello Stato.

E' stato detto giustamente che nel nostro, come in altri Paesi, gli anni di piombo sono stati preceduti dagli anni dell'imprevidenza.

Sarebbe triste se domani dovessimo constatare che il malaugurato ritorno degli anni di piombo è stato preceduto dallo scorrere rapido degli anni dell'oblio.-

-Prof.Natale Labia-



MERCOLEDI' 12 LUGLIO 1989

Presiede la riunione: DOTT. CLAUDIO NOACCO

Relatore: PROF. ALESSANDRO VIGEVANI

Tema della relazione: "STORIA DELLE PAROLE"
INTERCLUB CON IL ROTARY CLUB DI GEMONA

Soci presenti:

Ambesi	Cliselli	Di Pasquale	Labia	Piani	Sgaravatti
Amodio	Damiani	Floreani	Linda	Pressacco	Spangaro
Bassi	De Luca	Franz	Nicli	Rigo	Tasso
Bettini	Degrassi	Frilli	Noacco	Romanelli	Tavoschi
Carussi	Della Pietra	Gross	Novajra	Sarti	Zucca

Soci in congedo: Dott. Nino Miclavez

Percentuale di presenza: 30 su 46, pari al 65,21%

Ospiti del Club: Prof. Alessandro Vigevani

Rotariani in visita: Rotary Club di Gemona del Friuli:

Dott. Nigris Cosattini; Dott. Zanolini; Dott. Milesi; Signor Sgobero;
Prof. Locci; Signor Bona; Dott. Murena.

Erano presenti le gentili Signore ospiti dei mariti:

Alessandra Sarti; Flavia Sgobero; Anna Teresa Labia; Alessandra
Noacco; Silvana Zucca; Serenella Amodio

Ospiti dei Soci; Alessandra Pressacco; Lucia Locci; Giorgia e
Alessia Amodio; Mara e Siro Bona; Maria Stella Noacco;

Interventi: Sarti - Linda - Noacco - Cliselli - Zucca -
Giorgia Amodio - Signora Sgobero - Nicli - Tavoschi.



MERCOLEDI' 19 LUGLIO 1989

INTERCLUB CON IL ROTARY CLUB DI GEMONA

Presiede la riunione: DOTT. CLAUDIO NOACCO

Tema della relazione: "ARGOMENTI ROTARIANI"

Soci presenti:

Ambesi	Cavarero	Di Pasquale	Novajra	Tavoschi
Bettini	Cividini	Franz	Pressacco	Zucca
Biondi	Cliselli	Frilli	Rigo	
Campeis	Collimedaglia	Lovati	Sarti	
Caprile	De Luca	Nicli	Sgaravatti	
Carussi	Degrassi	Noacco	Tasso	

Soci in congedo: Dott.Nino Miclavez

Percentuale di presenza: 26 su 46, pari al 56,52%

Rotariani in visita: Rotary Club di Gemona del Friuli:

Prof.Scalon; Dott. Milesi; Dott.Stefanutti; Dott.Tassini; Signor Bona; Signor Treppo; Signor Copetti; Geom.Melchior; Dott.Murena; Dott.Antonelli; Rag.Ortolan.

Interventi: Nicli - De Luca - Franz - Sarti - Cliselli



MERCOLEDI' 26 LUGLIO 1989

INTERCLUB CON IL ROTARY CLUB DI GEMONA

Presiede la riunione: DOTT.CLAUDIO NOACCO

Relatore: Prof. NATALE LABIA

Tema della relazione: "STATO DEMOCRATICO E SERVIZI SEGRETI"

Soci presenti:

Aviani	Carussi	De Luca	Noacco	Spangaro
Bassi	Cattaruzzi	Degrassi	Piani	Tasso
Bettini	Cividini	Della Pietra	Pressacco	Zucca
Cadamuro	Cliselli	Franz	Rigo	Zuliani
Campeis	Collimedaglia	Frilli	Sarti	
Caprile	D'Ambrogio	Gross	Sgaravatti	

Soci in congedo: Dott.Nino Miclavez

Percentuale di presenza: 28 su 46, pari al 60,86%

Rotariani in visita: Rotary Club di Gemona del Friuli

Dott.Nigris Cosattini; Dott.Taboga; Avv.Conti; Dott.Milesi;
Signor Bona; Signor Treppo; Signor Copetti; Geom.Melchior;
Signor Aita.

Ospiti dei Soci: Sig.ra Luciana Bassi, ospite del marito;
Sig.ra Alessandra Sarti, ospite del marito; Sig.ra Chiara
Cividini, ospite del marito; Signor Bruno Bacchetti, ospite
dell'Ing.Cividini; Sig.ra AnnaTeresa Labia, Sig.ne Angelica e
Teresa Labia, ospiti del Prof.Labia; Prof.Frigerio, ospite del
Prof.Pressacco; Sig.ra AnnaMaria Bettini,ospite del marito;
Geom,Chiappaloni, ospite del Signor Treppo; Siro Bona, ospite
del padre; Sig.ra Milesi, ospite del marito; Sig.ra Silvana
Zucca, ospite del marito; Sig.ra Clorinda Cliselli; ospite del
marito; Max Campeis, ospite del padre; Giovanni Cadamuro, ospite
del padre; Sig.ra Maria Silva D'Ambrogio, ospite del marito.



Interventi: Cliselli - Nigris - Sarti - Collimedaglia - Aviani -
Zucca - Bacchetti - Bona - De Luca - Noacco -
Cividini - Tasso.

La relazione è pubblicata a pag.12
